



**Carlo Cecchi**

Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Filippo Rosi**

Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Elena Mannelli**

Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

Prato, 29 luglio 2022

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

=====

**Circolare n. 29/2021**

**Oggetto: emergenza epidemiologica da Coronavirus - D.L. 73/2021 (cosiddetto decreto "Sostegni-bis") convertito nella L. 106/2021 - principali novità in materia di lavoro e previdenza apportate in sede di conversione**

Con il D.L. 73/2021 (cosiddetto decreto "Sostegni-bis"), entrato in vigore il 26.5.2021, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Il D.L. 73/2021 è stato convertito nella L. 106/2021, entrata in vigore il 25.7.2021, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

In sede di conversione in legge del decreto “Sostegni-*bis*” sono state fatte “confluire” anche le disposizioni del successivo D.L. 99/2021 (per le quali si veda la nostra circolare n. 24/2021).

Di seguito, si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza apportate in sede di conversione in legge del decreto “Sostegni-*bis*”.

#### Novità in materia di lavoro a termine

L’art. 41-*bis* del D.L. 73/2021 convertito modifica all’art. 19 del D.Lgs. 81/2015 in materia di contratti a tempo determinato aggiungendo, alle due causali già previste alle lett. a) e b) del co. 1 (ovvero: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria), una nuova ipotesi, valevole fino al 30.9.2022, secondo cui possono essere stipulati contratti a termine di durata superiore a 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi, per specifiche esigenze previste dai contratti collettivi.

#### Novità in materia di divieto di licenziamento

Oltre ai datori di lavoro dei settori turismo/stabilimenti termali e commercio, sono aggiunti quelli del settore creativo, culturale e dello spettacolo tra i beneficiari dell’esonero contributivo di cui al comma 1 dell’art. 43 del D.L. 73/2021, per i quali il divieto di licenziamento per motivi economici (di cui all’art. 8, commi 9 - 11, del D.L. 41/2021, convertito nella L. 69/2021) si applica fino al 31.12.2021 ai sensi del successivo co. 2. In caso di violazione del divieto:

- l’esonero contributivo concesso è revocato con efficacia retroattiva;
- non si può presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell’art. 8, commi 1 - 2 del D.L. 41/2021, convertito nella L. 69/2021.

### Differimento dei termini per la verifica contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti

L'art. 47-*bis* del D.L. 73/2021 convertito dispone che, al fine della fruizione dell'esonero contributivo riconosciuto dall'art. 1, commi 20 - 22-*bis*, della L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) in favore di lavoratori autonomi e professionisti aventi determinati requisiti, la regolarità contributiva di tali lavoratori sia verificata d'ufficio dagli enti concedenti il predetto esonero a partire dall'1.11.2021.

A tal fine, la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31.10.2021.

### Semplificazione dei procedimenti amministrativi e in materia di DURC

L'art. 57-*bis* del D.L. 73/2021 convertito estende la possibilità di accertare mediante dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento nei procedimenti avviati su istanza di parte aventi a oggetto l'erogazione di benefici economici, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni *ex art.* 264, comma 1 lett. a) del DL 34/2020, convertito nella L. 77/2020, al periodo di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C (2020)1863 *final*.

### Decontribuzione per il settore creativo, culturale e dello spettacolo

Con le modifiche apportate in sede di conversione all'art. 43 del D.L. 73/2021, viene esteso anche al settore creativo, culturale e dello spettacolo l'esonero relativo alle quote di contribuzione previdenziale a carico dei datori di

lavoro privati operanti per i settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, che hanno usufruito di trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

#### Novità in materia di previdenza e sicurezza nel settore dello spettacolo

In sede di conversione è stato modificato l'art. 66 del D.L. 73/2021, con la sostituzione dei commi 4 e 5 e l'introduzione dei commi 5-*bis* e 5-*ter*.

In dettaglio, al comma 4, si prevede che, con decorrenza dall'1.1.2022, l'assicurazione INAIL sia estesa anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Al comma 5, si prevede che, a decorrere dal 25.7.2021, il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche sia assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Con riferimento ai giudizi pendenti al 25.7.2021 aventi ad oggetto le questioni di cui al comma 5, il comma 5-*ter* dispone che gli stessi sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti e i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

Con il comma 5-*bis*, sono fatti salvi i versamenti dei premi e le prestazioni erogate anteriormente al 25.7.2021.

Infine, modificando il comma 16 dell'art. 66 del D.L. 73/2021, viene precisato che l'indennità di disoccupazione (ALAS) riconosciuta ai lavoratori autonomi dello spettacolo, non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

#### Disposizioni in materia di lavoro portuale

L'art. 40-*quater* del D.L. 73/2021 convertito stabilisce che, fino al 31.12.2021, ai lavoratori operanti in alcune tipologie di porti ubicati nella Regione Sardegna che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di

integrazione salariale nell'anno 2020 (e già dipendenti da imprese autorizzate allo svolgimento di determinate operazioni portuali iscritte in appositi registri tenuti dall'Autorità di sistema portuale), viene riconosciuta, a domanda e in alternativa alla NASPI, un'indennità di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria.

Con il comma *6-bis* dell'art. 73 del D.L. 73/2021 convertito è stata introdotta una norma di interpretazione autentica, precisando che la locuzione "per ogni lavoratore" contenuta all'art. 199, comma 1 lett. b) primo periodo, del D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020, deve interpretarsi nel senso che, ai fini della determinazione del contributo al soggetto fornitore di lavoro portuale previsto da tale norma, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati in forza di contratti di lavoro subordinato (compresi i contratti a termine, a tempo parziale o stagionale e i contratti di somministrazione).

#### Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore del trasporto aereo

Mediante il comma *1-bis* dell'art. 40 del D.L. 73/2021 convertito, è stato previsto il differimento al 31.7.2021 dei termini di decadenza di 12 mesi, scaduti nel periodo tra l'1.2.2020 e il 30.4.2021, per l'invio delle domande di accesso alle prestazioni integrative:

- delle misure di indennità di mobilità, di NASpI e di CIGS anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà;
- erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

#### Trattamenti integrativi arretrati del fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo

Per effetto dell'art. 40-*ter* del D.L. 73/2021 convertito, l'art. 5, comma 1 lett. a), del D.M. 95269/2016 si applica anche in relazione ai trattamenti di

integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori dei servizi aeroportuali di terra, con riconoscimento delle spettanze arretrate non erogate per i mesi dall'1.3.2020 al 31.12.2020.

Le disposizioni attuative saranno stabilite con un successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

#### Disposizioni in materia di trattamento di mobilità in deroga

I commi *2-bis* e *2-ter* dell'art. 38 del D.L. 73/2021 convertito prevedono uno stanziamento di 500.000,00 euro per l'anno 2021 per non applicare ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa beneficiari del trattamento di mobilità in deroga di cui all'art. 53-*ter* del D.L. 50/2017, per il periodo dall'1.2.2021 al 31.12.2021, le riduzioni degli importi del medesimo trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga.